

INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

REGIONE TOSCANA  
e  
COMUNE di VOLTERRA

Premesso che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) stabilisce che i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- l'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, qualora vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), prevede che il Comune, per le finalità indicate dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004, d'intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività individuate dal decreto stesso, se ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- l'articolo 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), al comma 1 prevede che *“Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche”* e al comma 4, lettera a), stabilisce che gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere anche *“programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree”*;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- il Comune di Volterra, a tutela dell'identità culturale e storico-architettonica del centro storico e per evitare uno sviluppo squilibrato delle nuove attività commerciali, acquisito il necessario nulla osta da parte la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno del Ministero della cultura, ha sancito con la Regione una apposita Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016, il cui schema è stato approvato con delibera G.R. n. 347 del 18.03.2019 e con Delibera di Giunta Comunale n° 53 del 26/03/2019;

- con l'Intesa di cui al punto precedente, sottoscritta in data 28.03.2019, sono state definite le azioni che il Comune avrebbe adottato a tutela del suo centro storico;

- il Comune di Volterra ha valutato di concludere il percorso che ha portato alla sottoscrizione della Intesa sottoponendo la proposta al Consiglio Comunale, che si è espresso unanimemente con delibera C.C. n. 21 del 09.04.2019, recante "*Azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del centro storico di Volterra ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 comma 1 del d.lgs 42/2004, art. 1 comma 4 del decreto legislativo n. 222/2016, art. 31 comma 2 del decreto legislativo 214/2011 e art. 49 comma 3 della l.r.t. 62/2018*", con la quale sono stati condivisi provvedimenti di sospensione, di limitazione o di divieto di esercizio, per la durata di tre anni, delle attività alimentari (commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande e produzione) all'interno del proprio centro storico;

- con delibera G.R. n. 446 del 26.04.2021 e successiva Delibera G.C. n 73 del 27.04.2021 è stato approvato un Accordo integrativo dell'Intesa suddetta finalizzato alla proroga, fino al 27.03.2022, data di scadenza dell'Intesa, del termine per l'esercizio delle facoltà di trasferimento già previste al punto 5) dell'Intesa;

- il Comune di Volterra, con delibera G.C. n. 244 del 30.12.2021, ha stabilito di avviare un ulteriore percorso partecipativo con la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della cultura e le Associazioni di Categoria del Commercio, per ribadire la priorità delle seguenti finalità:

- la tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, quale elemento rilevante per la sostenibilità del centro storico e del commercio;
- il contemperamento degli interessi pubblici di tutela dell'identità culturale e storico-architettonica del centro, con la libertà di iniziativa economica privata, al fine di gestire al meglio le difficoltà connesse al permanere del periodo pandemico sviluppando nel contempo un commercio coerente con l'ambiente in cui si inserisce ed evitando uno sviluppo disordinato e squilibrato delle nuove aperture di attività legate al "food".

- con note del 04.02.2022 (prot. n. 2376) e del 08.02.2022 (prot. n.2563) le Associazioni di Categoria hanno manifestato all'Amministrazione Comunale l'opportunità di prorogare l'Intesa;

- con nota del 14.02.2022 (prot. n. 0002844/2022), il Comune di Volterra ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno del Ministero della cultura il parere di competenza relativamente alla proroga della validità dell'Intesa fino al 31.12.2023 e che la Soprintendenza, con nota del 17.02.2022 (prot. n. 0003075/2022) ha condiviso la proposta;

- con nota del 24.02.2022 (prot. 0003571/2022) il Comune di Volterra, consapevole del fatto che la situazione di emergenza sanitaria ha impedito o rallentato il perfezionamento dei necessari percorsi progettuali volti al raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, ha proposto alla Regione Toscana la

sottoscrizione di una proroga della validità dell'Intesa fino al 31.12.2023;

- il Comune di Volterra ha motivato la suddetta richiesta di proroga con la necessità di definire le strategie di programmazione comunale ai sensi dell'art. 49 "Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" e 110 "Disposizioni speciali per aree di particolare interesse del territorio comunale" della L.R. 62/2018 e di completare attività progettuali già avviate, quali:

- il progetto "*Facciamoci spazio - Rigenerazione territoriale e innovazione per Volterra che riparte*" in collaborazione con la Società "Avventura Urbana" – i cui risultati sono stati resi noti a novembre 2021, permettendo una prima mappatura del patrimonio immobiliare sfitto ed in abbandono nel territorio comunale;
- uno studio per la razionalizzazione degli interventi di occupazione del suolo pubblico per fini di tutela del decoro urbano;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti, consapevoli che limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente urbano, convengono di acquisire, con il presente atto, la favorevole intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, sulla decisione di prorogare fino al 31.12.2023 la validità dell'Intesa sottoscritta in data 28.03.2019, in scadenza il 27.03.2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

per la Regione Toscana

\_\_\_\_\_

per il Comune di Volterra

\_\_\_\_\_